INDICE - SOMMARIO

Premessa	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	•	•	•	•	•	•			Pag.	V

TAVOLA A COLORI FUORI TESTO

MARIO AMELOTTI

L'ETÀ ROMANA

Cap. I – L'EMERSIONE IN ETÀ ROMANO-CLAS-SICA DI REDATTORI PRIVATI DI DOCU-MENTI

Fondamentale carattere orale della negoziazione giuridica ed affiorare dell'esigenza di una documentazione a scopo di prova – Forma materiale, stilizzazione ed efficacia del documento – Gli scrittori dei documenti; loro differenziazione dagli stenografi o notarii; loro natura di pratici, che si aiutano con formulari – Un formulario, conservato da un papiro, per la redazione di testamenti librali – La formula Baetica, che serve invece per la fiducia cum creditore – Sviluppo del notariato in seguito alla constitutio Antoniniana e suo affinamento tecnico – I redattori di documenti rappresentano ormai una classe professionale, con una loro denominazione, quella di tabelliones, attestata per la prima volta da Ulpiano .

5

Cap. II – TABELLIONI E DOCUMENTI NELL'ETÀ DEL DOMINATO

Caratteri del dominato, in particolare la tendenza alla burocratizzazione - I notarii diventano cancellieri di rango elevato egli exceptores, la nuova denominazione degli stenografi, sono impiegati minori - Anche le chiese hanno i loro notarii - La redazione di documenti nell'interesse privato resta ai tabelliones, la cui attività è sempre più regolamentata - Rapporti tra tabelliones e curiales - I tabelliones non pervengono tuttavia a funzionari – Il dilagare della documentazione scritta e la sua elevazione, in singoli casi, a requisito formale - I nuovi principii sull'efficacia del documento non sono idonei a favorire il documento strettamente privato – Assoluta garanzia dà il documento pubblico, ma è complicato ottenerlo -Sua attuazione attraverso l'insinuatio nei gesta: esempi offerti dalla donazione di Odoacre e dai gesta ra-

vennati contenenti aperture testamentarie – Il largo spazio lasciato al documento tabellionico, che ha del pubblico e del privato	Pag.	19
Cap. III – LA DISCIPLINA GIUSTINIANEA DEL TABELLIONATO		
La costituzione C. 4, 21, 17 e la forma del documento tabellionico: in particolare i requisiti della completio e absolutio – L'absolutio è un adempimento notarile o un atto di parte? Le passate teorie e l'opinione che si prospetta, distinguendo tra volere imperiale e prassi orientale e occidentale – La Nov. 44: la prima parte delle sue disposizioni, diretta a reprimere l'assenteismo dei notai e a stabilire i loro doveri – La seconda parte, che impone la stesura del documento su foglio fornito di protocollo – Le successive norme riguardo alla data – La Nov. 73 sull'efficacia del documento e la posizione di favore assicurata a quello tabellionico – La disciplina del tabellionato nell'ulteriore sviluppo del diritto bizantino – Il più antico regolamento notarile, promulgato da Leone il Saggio all'inizio del x secolo per la corporazione dei notai in Costantinopoli	*	333
Cap. IV - IL DOCUMENTO TABELLIONICO TRA L'ORIENTE E L'ITALIA		
L'unico documento tabellionico di età giustinianea redatto a Costantinopoli – La legittimità a servirsi, per una più articolata ricostruzione, dei papiri egizi e di Nessana – Uno schema del documento tabellionico bizantino: il protocollo, le formule o segni di fede, la data – La consonanza, pur nel diverso contenuto sostanziale, nello stile e nelle clausole d'uso – Le sottoscrizioni della o delle parti e dei testimoni, la completio notarile – La figura del notaio Dioscoro – Un accenno ai papiri copti e alla tarda documentazione bizantina – I papiri ravennati: il loro sottofondo politico e sociale – Un'analisi dei documenti tabellionici da essi offerti, distinguendo tra vendite, donazioni e testamenti e tra età pregiustinianea e giustinianea, in relazione alla pragmatica sanctio – Linea parallela ed elementi diversificanti rispetto ai documenti bizantini – Solo una suggestione ad approfondire il rapporto tra papiro ravennate e documento medievale veneziano – Un più ampio esame degli atti medievali greci dell'Italia meridionale, che più che ai papiri ravennati direttamente si ricollegano ai documenti bizantini: i loro scrittori, la loro struttura essenziale	»	51
NOTE AL CAPITOLO I	*	71
NOTE AL CAPITOLO II	»	76
NOTE AL CAPITOLO III	*	81
NOTE AL CAPITOLO IV	' >	85

APPENDICE DI TESTI E DOCUMENTI

r	_	- Formulario di testamentum per aes e	et libran	\imath	Pag.	99
2	-	Formula Baetica			»	101
3	_	Donazione di Odoacre			*	103
4	_	Gesta ravennati contenenti aperture	testam	en-		_
		tarie			»	106
5	_	· Nov. 44			»	108
6	_	Nov. 73			»	113
7	_	· Regolamento della corporazione de				-
		Costantinopoli			>>	121
8		- Affitto egizio di casa			*	131
9		Divorzio consensuale egizio			*	132
		- Poesia del notaio Dioscoro			*	136
ΙΙ	_	- Vendita ravennate			*	138
12		Donazione rassennate				T 42

TAVOLE FUORI TESTO

	I	Formulario	di	testamentum	ber	aes	et	libran
--	---	------------	----	-------------	-----	-----	----	--------

II - Formula Baetica

III - Dittico di Rufius Probianus

IV - Regolamento della corporazione dei notai in Costantinopoli

V - Protocollo

VI - Affitto egizio di casa

VII - Divorzio consensuale egizio

VIII - Poesia del notaio Dioscoro

IX – Vendita ravennateX – Donazione ravennate

GIORGIO COSTAMAGNA

L'ALTO MEDIOEVO

Cap. I - IL NOTARIATO NEL « REGNUM ITALIAE »

Breve esame critico delle diverse teorie che, di volta in volta, hanno riallacciato la figura del moderno notaio, che esercita una pubblica funzione e rimane, ad un tempo, un libero professionista, al tabellio e all'exceptor dell'Età Romana o ad un non meglio identificato « scrittore privato » di documenti - Necessità, nelle insoddisfacenti conclusioni, di rifarsi all'esame diretto della documentazione – Nell'Età Longobarda le carte denunziano la presenza di ben ventitrè tipi diversi di rogatari in parte civili in parte ecclesiastici. La legislazione, invece, fa riferimento soltanto ad uno « scrivane publico », qualifica che tuttavia mai compare nella documentazione. Il termine, che evidentemente vuol ricomprendere tutti gli altri valori semantici, non può non essere stato maturato dalla Età Classica - Lo scriba publicus nell'Età Romana -« Ad faciendam fidem auctoritas quaeritur » - Auctoritas civile e auctoritas ecclesiastica praticamente parificate, ai fini della credibilità, nella coscienza co-

mune dei secoli vii e viii, come già lo erano state nella concezione etico-giuridica della Romanità -L'Età Franca ed il progressivo tentativo di concentrare il controllo sulla documentazione di diritto privato nelle mani del potere civile – I capitolari – « Ut nullus presbiter cartas scribat » - I notai dei vescovi e degli abati - Cancellarius e notarius nella legislazione - La condizione di scriba publicus per il rogatario richiesta dai giudici, nei placiti, per la validità della charta - Discussione su chi fosse il rogatario che si qualificava semplicemente notarius - Ipotesi e conclusioni - Il notarius comitatus perno dell'organizzazione del notariato nell'Età Franca - Il notaio durante le fortunose vicende e le alterne fortune dei regni di Berengario. Guido e Lamberto – I notai-giudici - Notaio-giudice o giudice-notaio? - L'obsolescenza del notarius comitatus nella crisi del sistema feudale – Il potere centrale dopo aver tentato di accentrare il controllo sul notariato si trova nella pratica impossibilità di esercitarlo per la carenza di una reale presenza alla periferia - Nel lacerarsi dei vincoli di carattere personale che legavano il notarius al comes e nell'affermarsi, pur nel riconoscimento di una nomina sovrana, di una concezione più individualistica e responsabilizzante, permessa da tutto un nuovo contesto sociale e giuridico-culturale, sarebbero da intravedersi i primi germi della professionalità caratteristica del notaio

Pag. 151

Cap. II - IL DOCUMENTO NOTARILE

La pretesa assenza di « senso del passato » nella mentalità medievale - Il credito riconosciuto alla documentazione – Il documento notarile come sistema di formule scritte atto a dar testimonianza di un fatto o di una azione di natura giuridica, redatto in forme tali da aver riconosciute fede pubblica e forza di prova - Necessità di introdurre il concetto di sistema che permette la suddivisione in sottosistemi e la trattazione separata di questi ultimi – La struttura del documento giustinianeo attraverso le formule che lo compongono - I principali tipi di documento - La charta e la sua derivazione dall'instrumentum publice confectum – I problemi derivanti dall'apparente uniformità della documentazione e la supposta derivazione da formulari e da precetti di scuola - La struttura della charta nel secolo x - Confronto tra le formule richieste dal documento giustinianeo e quelle che, secondo Rolandino, «publicam et autenticam et fidedignam reddunt scripturam »

» 207

Le formule della credibilità : Possibilità di isolare il sistema della credibilità - La difficile affermazione della credibilità del documento scritto nei confronti del giuramento e del duello - Altri procedimenti diretti ad incrementare la credibilità - I processi apparenti e la ostensio chartae

222

	La « subscriptio auctoris » e la « roboratio testium »: Elementi della sottoscrizione – Significato iniziale del verbo signare, del termine signum, e successiva evoluzione – Signum e signaculum – Importanza dell'autografia e comparatio litterarum – Le aggiunte alle sottoscrizioni in note tachigrafiche – Il valore del verbo subscrivere e dei suoi sinonimi nei diversi periodi storici – Osservazioni del paleografo e del diplomatista	Pag.	230
	La « completio » Del Rogatario: Natura ed elementi costitutivi della completio – Confronto tra la completio nell'Età Giustinianea e la completio nel secolo x – Elementi caduchi – Elementi superstiti e valorizzati al fine di adeguare il mezzo-documento al suo scopo e di segnalare la qualità del rogatario – La funzione della completio – Valore preminente del signum tabellionis – Sua evoluzione dal signum usato dai magistrati ravennati a quello dei notavii del secolo XII, attraverso la mediazione di usi della cancelleria merovingica e lo sfruttamento di scritture tachigrafiche particolari a ben circoscritti ambienti culturali	*	240
	LA «TRADITIO CHARTAE»: I compiti della traditio ai fini della credibilità e al di là della funzione prettamente giuridica – Evoluzione del valore semantico del termine – Traditio ad proprium e traditio ad scribendum – Prevalente importanza della prima nel più antico periodo considerato e maggior peso della seconda nei successivi periodi – Dalla traditio atta a richiamare l'attenzione sul compimento dell'azione giuridica alla traditio capace di valorizzare, come momento saliente della documentazione, l'intervento del rogatario	»	255
	I NUOVI CONFINI DELLA CREDIBILITÀ: Dai formalismi della charta a forme documentali legate alla credibilità del rogatario – L'evoluzione delle formule della credibilità sincronizzata a quella di tutto il sapere – La ricerca di una documentazione della verità di fatto al di là di quella di diritto	*	263
Cap.	III - LA FUNZIONE GIURIDICA DEL DO- CUMENTO NOTARILE NELL'ALTO ME- DIOEVO		
	La charta fu documento dispositivo o probatorio? – Importanza per la soluzione del problema della considerazione della traditio chartae – Esame delle principali teorie – Osservazioni del diplematista che avverte una eccessiva sistematizzazione del problema da parte del giurista ed una pericolosa trascuratezza riguardo al mutamento del valore semantico della locuzione traditio chartae attraverso il tempo – Opportunità di una adeguata considerazione dell'uso delle		

in note tachigrafiche – Il valore della <i>charta</i> come		
prova giudiziale	Pag.	273
Note al capitolo I \dots	*	285
NOTE AL CAPITOLO II	*	291
Note al capitolo III	*	297
APPENDICE DI DOCUMENTI		
ı - Donazione ravennate	*	301
2 – Diploma di Childeberto III	*	304
3 – Diploma di Pipino	*	305
$4 - Notitia \dots \dots \dots \dots \dots$	*	306
5 - Charta convenientiae	*	308
6 – Charta donationis	*	312
7 - Notizia dorsale in note tachigrafiche	*	314
TAVOLE FUORI TESTO		
I – Sottoscrizioni di magistrati ravennati II – Diploma di Childeberto III III – Diploma di Pipino IV – Notitia		
 V - Charta convenientiae VI - Sottoscrizioni di testimoni e completio notarile 		
VII – Notizia dorsale in note tachigrafiche		
INDICE DELLE FONTI CITATE	*	319
INDICE DEI NOMI DI PERSONA E LUOGO E DELLE COSE		220